

L'Avvocato Stabilito in Italia

*Decreto legislativo n. 96/01 in attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della **professione di avvocato** in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la **qualifica professionale**.*



La **DLG Academy s.r.l.**, società di consulenza e formazione in ambito internazionale, è lieta di offrire ai suoi clienti una **guida normativa** di carattere pratico relativa all'esercizio permanente della **professione di avvocato** in Italia da parte di avvocati appartenenti ad uno dei paesi della Unione Europea , **abogados-solicitor-barrister-advocat- ecc.**

In altre parole, i dubbi che spesso sollevano i nostri clienti sono i seguenti :

- Un **avvocato** di uno dei paesi della Unione Europea che si stabilisce in Italia e che quindi vuole esercitare in Italia la **professione di avvocato** in modo continuativo e permanente può patrocinare alle udienze?
- Ha dei limiti di competenza per materia?
- Ha dei limiti di competenza per valore?
- Ha dei limiti di competenza per territorio?

Ebbene, è importante precisare che un **avvocato** della Unione Europea così come menzionato nell'articolo 2 del **d.lgs. 96/01** può essere:

- un **abogado** spagnolo,
- un **advocate –barrister-solicitor** del Regno Unito,
- un **advokat** svedese,
- un **avocat** francese,
- un **advocaat** olandese,
- un **rechtsanwalt** austriaco,

- un **advogado** portoghese,
- un **avocat** romeno,
- un **barrister –solicitor** irlandese.

Inoltre, è opportuno precisare quanto segue:

1. L'**avvocato stabilito** in Italia è tenuto ad utilizzare in Italia il titolo professionale di origine. Esempio : un avvocato spagnolo dovrà utilizzare il titolo di **abogado** spagnolo e non anche di avvocato;
2. L'**avvocato** stabilito (**Abogado solicitor, barrister, advocate, advokat** ecc.ecc..) puo' esercitare in Italia la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità cui è tenuto il professionista italiano che esercita la professione di **avvocato**.
3. Quindi , l'**avvocato straniero** europeo sarà tenuto all'osservanza delle norme professionali legislative e deontologiche cui è tenuto l'avvocato italiano.
4. All'**avvocato europeo** straniero **stabilito in Italia** si applicano le stesse norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato;
5. Anche l'**avvocato straniero stabilito in Italia** e che quindi intende esercitare la professione di avvocato nella Repubblica Italiana dovrà stipulare una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale ;
6. Anche l'**avvocato straniero** dovrà frequentare i corsi di formazione permanenti.

L'**avvocato straniero stabilito** in Italia che intende esercitare la professione nel territorio italiano può patrocinare alle udienze? In che misura e con quali limiti?

Occorre fare un riparto tra prestazioni giudiziali e stragiudiziali.

A) Prestazioni giudiziali

Sul punto è doveroso evidenziare l'articolo 8 del d.lgs. 96/01 il quale recita quanto segue:

*“1 Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza , assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonchè nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore , l'**avvocato stabilito**, deve agire di intesa con un **professionista abilitato** ad esercitare la **professione** con il **titolo di avvocato**, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti della norme vigenti ai difensori.*



2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell'assistito”.

Si pensi ad un atto civile ed in particolar modo ad un atto di citazione che introduce il giudizio.

In tale caso **l'avvocato stabilito** dovrà informare l'autorità procedente (e quindi menzionarlo nello stesso atto di citazione) che agisce d'intesa con l'avvocato ordinario . Ciò dovrà essere ulteriormente precisato anche nel mandato (in calce o a margine).

In alternativa, l'intesa di cui all'articolo 8, può essere anche esternata direttamente alla autorità procedente (si pensi ad una udienza in ambito penalistico).

Fatta questa precisazione **l'avvocato stabilito** non ha alcuna limitazione in ordine alla competenza per valore e o per materia, fatta eccezione per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione o alle Giurisdizioni Superiori.



B) Prestazioni stragiudiziali

L'avvocato stabilito ha delle limitazioni nell'esercizio delle prestazioni di carattere stragiudiziale?

L'avvocato stabilito può esercitare la professione dal punto di vista stragiudiziale senza alcuna limitazione. Ciò significa che non si applicano le prerogative di cui all'articolo 8 del d.lgs .96/01.

Infine è importante precisare che **l'avvocato stabilito** in Italia è soggetto al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente.



Con la presente guida, la **DLG Academy**, grazie al supporto dei suoi avvocati spera di aver dissipato dubbi a tutti coloro che si siano stabiliti come avvocati stranieri in Italia .

Normativa di riferimento italiana

[D.LGS. 96/01](#)